



COMUNE DI CREDARO

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente: 10091
DELIBERAZIONE N. 5 in data: 28.09.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROROGA DELLE TARIFFE 2019 ANCHE PER L'ANNO 2020. DETERMINAZIONE RIDUZIONI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19

L'anno **duemilaventi** addi **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **17.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BELLINI ADRIANA	Presente
FALCO COSIMO	Presente
ALGISI FRANCESCO	Assente
TRAPLETTI GIUDITTA	Presente
ZANNI RACHELINDA	Presente
BONZANI ENRICO	Presente
BELOTTI SERGIO	Presente
MOROTTI MARCO	Presente
TALLARINI SARA	Presente
ANDREINA HEIDI MONICA	Presente
ROSSI LUCA	Presente
RAVELLI LAURA	Presente
CORNAGO GIOVANNI FRANCESCO	Presente

Totale presenti **12**
Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Liliana Rafani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Adriana Bellini** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a) l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- b) l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 702, della citata legge n. 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*;

CONSIDERATO che il citato articolo 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

DATO ATTO che il Comune di Credaro, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06/08/2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

DATO ATTO che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la deliberazione ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- *suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;*
- *determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;*

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata deliberazione n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'articolo 33-bis del D.L. n. 248/2007;*
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;*

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'articolo 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;*
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;*
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;*
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;*

RICHIAMATO in particolare l'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o

da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Credaro non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020 anche in considerazione del documento di consultazione ARERA n. 158/2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 158/2020, dal titolo "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

VISTA la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è intervenuta dettando le linee guida a cui anche i Comuni dovranno allinearsi per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte, sia a livello nazionale che a livello locale, in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria;

DATO ATTO che il predetto provvedimento n. 158 adottato dall'ARERA prevede l'applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria nazionale; alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi, mentre altri sono obbligatori. I provvedimenti sono indirizzati alle utenze non domestiche, per le quali sono previsti sistemi di calcolo della quota variabile nuovi, nonché alle utenze domestiche, anticipando quanto disciplinato dall'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019, in tema di agevolazioni per soggetti disagiati;

RITENUTO di dover concedere ai contribuenti specifiche riduzioni tariffarie della TARI sulla base dei principi proposti da ARERA con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, nello specifico:

- Utenze non domestiche: riduzione pari al 25% (parte fissa e parte variabile) a tutte le utenze, ad eccezione di alcune categorie:
 - Banche ed istituti di credito;
 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;

- Ortofrutta, pescherie;
- Ipermercati di generi misti;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere la situazione di sospensione delle attività economiche per l'epidemia;

CONSIDERATO di stabilire le scadenze e modalità di seguito specificate:

- **1^ rata acconto**, con scadenza 30 ottobre 2020;
- **2^ rata saldo**, con scadenza 30 dicembre 2020;
- **Rata unica a saldo**, con scadenza 30 dicembre 2020 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2020 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

VISTO l'articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale dispone che *“5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 (in Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 295 del 17/12/2019), avente per oggetto il *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020 (in Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 50 del 28/02/2020), avente per oggetto *“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.”*;

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che ha stabilito, nel testo definitivo in sede di conversione, l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;

VISTO l'articolo 106, comma 3-bis, del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con L. n. 77 del 17 luglio 2020, recante l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 30 settembre 2020;

VISTO il D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con L. n. 77 del 17 Luglio 2020 recante *“Allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”*, che quindi dispone il differimento dei

termini di approvazione di tariffe, aliquote e regolamenti TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ord. n. 45; in vigore dal 1° gennaio 2020)”;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.*”;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

VISTI:

- l’articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l’applicazione della TARI;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si riporta in calce alla presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto dell’Ente;

CON VOTI favorevoli n.9 ed astenuti n.3 (Andreina, Rossi, Ravelli) espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1- DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2- **DI APPROVARE E PROROGARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2019 anche per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, come risulta dalla seguente tabella:

Categoria_utenza	Q_F_	Q_V_
Componenti 1	0,6607	25,0025
Componenti 2	0,7709	59,203
Componenti 3	0,8496	77,161
Componenti 4	0,9125	95,0825
Componenti 5	0,9755	123,8445
Componenti 6 o più	1,0226	146,4015
Box Componenti 1	0,6607	0
Box Componenti 2	0,7709	0
Box Componenti 3	0,8496	0
Box Componenti 4	0,9125	0
Box Componenti 5	0,9755	0
Box Componenti 6 o più	1,0226	0
Non residenti	0,6607	25,0025
Box Non Residenti	0,6607	0

Categoria_utenza	Q_F_	Q_V_
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3494	0,3602
102 - Campeggi, distributori carburanti	0,5575	0,7636
103 - Stabilimenti balneari	0	0
104 - Esposizioni, autosaloni, depositi	0,2746	0,3465
105 - Alberghi con ristorante	0	0
106 - Alberghi senza ristorante	0	0
107 - Case di cura e riposo	0	0
108 - Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	0,8569	1,1377
109 - Banche ed istituti di credito	0,4576	0,6236
109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito)	0,4576	0,6236
109 - Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	0,4576	0,6236
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,7739	0,9853
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2647	1,2473
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,7322	0,8176
113 - Carrozeria, autoufficio, elettrauto	0,7656	1,0464
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,6175	0,4851
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7906	0,6237
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,3257	5,4982
117 - Bar, caffè, pasticceria	3,3206	4,1329
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,6184	1,9998
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,172	1,8281
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,0431	6,8911
121 - Discoteche, night club	0	0

3- **DI INTRODURRE**, solo per l'anno 2020, e in ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce delle emergenze Covid-19, le seguenti riduzioni TARI:

- Utenze non domestiche: riduzione pari al 25% (parte fissa e parte variabile) a tutte le utenze, ad eccezione di alcune categorie:

- Banche ed istituti di credito;
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- Ortofrutta, pescherie;
- Ipermercati di generi misti;

4- **DI DARE ATTO** che il finanziamento a copertura tariffaria delle riduzioni Covid-19 è assicurato nel bilancio di previsione attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

5- **DI APPROVARE** per l'anno 2020 la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, così come di seguito indicate:

- 1^a **rata acconto**, con scadenza 30 ottobre 2020;

- 2^a **rata saldo**, con scadenza 30 dicembre 2020;

- **Rata unica a saldo**, con scadenza 30 dicembre 2020 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2020 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

6- **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";

7- **DI DELEGARE** il Responsabile del Settore Finanziario all'invio di copia della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con d.lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli nr. 9 ed astenuti n.3 (Andreina, Rossi, Ravelli) espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Giovanni Paris

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Adriana Bellini

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Cosimo Falco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Liliana Rafani

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n.)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Liliana Rafani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI',

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Liliana Rafani
